

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI
IN CONGEDO D'ITALIA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO
STATUTO DELL'U.N.U.C.I.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

dello

STATUTO DELL'U.N.U.C.I.

(Riferimento art. 40 dello Statuto U.N.U.C.I.)

(approvato dal Consiglio Nazionale dell'U.N.U.C.I. nella seduta del 24 ottobre 1981)

_ INDICE _

PARTE I	-	Generalità (artt. 1,2,3)
PARTE II	-	Iscrizione all'U.N.U.C.I. (artt. 4,5,6,7,8)
PARTE III	-	Ordinamento (artt. 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18)
	-	Organizzazione periferica (artt. 19, 20)
PARTE IV	-	Disciplina (artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)
PARTE V	-	Elezioni (artt. 28, 29, 30, 31, 32)
PARTE VI	-	Organi fuori del territorio nazionale (art. 33)
PARTE VII	-	Norme transitorie (artt. 34, 35)

Allegati:

A	-	Circoscrizioni Regionali U.N.U.C.I.
B	-	Fac simile scheda di elezione del Delegato Regionale
C	-	Fac simile scheda elezione del Presidente di Sezione
D	-	Fac simile carta da lettere intestata

PARTE PRIMA

Generalità

Art. 1

Gli scopi che l'UNUCI si propone e le attività che svolge per conseguire detti scopi sono indicati negli articoli 1 e 2 dello Statuto.

Art. 2

La apoliticità dell'UNUCI affermata dall'articolo 3 dello Statuto, impegna ogni iscritto a non coinvolgere l'associazione nell'attività di alcun partito politico ed a non portare nell'associazione le posizioni o la propaganda di esso.

E' incompatibile con cariche direttive dell'UNUCI, lo svolgere attivismo politico, partecipare quale candidato ad elezioni politiche o amministrative, o ricoprire incarichi nell'organizzazione centrale o periferica di partiti politici.

L'iscritto che si presenta candidato alle elezioni deve all'atto della pubblicazione delle liste elettorali rassegnare le dimissioni da incarichi direttivi ricoperti nella organizzazione centrale o periferica dell'UNUCI (Presidente Nazionale, Vice Presidente, Segretario Generale, Capo Ufficio della Presidenza Nazionale, Delegato Regionale, Presidente di Sezione, Capo Nucleo).

Quando necessario verrà nominato un Commissario Straordinario.

L'iscritto che ricopra incarichi nella organizzazione centrale o periferica di partiti politici deve rassegnare le dimissioni da incarichi direttivi ricoperti nella organizzazione centrale o periferica dell'UNUCI.

Art. 3

Per lo svolgimento delle sue attività statutarie l'UNUCI si avvale delle fonti di finanziamento indicate dall'art. 4 dello Statuto.

Per quanto riguarda la lettera f) di detto articolo - lasciti, elargizioni, donazioni, di enti e privati, - dovranno essere osservate le norme cautelative previste dalla legge per gli Enti di Diritto Pubblico.

PARTE SECONDA

Iscrizione all'U.N.U.C.I.

Art. 4

L'iscrizione all'UNUCI - libera unione degli Ufficiali che sono appartenuti con qualsiasi grado alle FF.AA. ed ai Corpi Armati dello Stato Italiano - è volontaria. Essa è:

- gratuita per la prima concessione: La tessera di iscrizione viene consegnata dal Comandante di Corpo all'atto della cessazione dal servizio e scade il 31 dicembre dell'anno in cui viene concessa;
- rinnovabile a pagamento mediante il versamento della quota annuale di convalidazione della tessera presso la Sezione UNUCI di appartenenza: Il versamento deve essere fatto entro il 31 marzo e conferisce validità alla tessera fino al 31 dicembre dell'anno. All'atto del pagamento l'iscritto riceverà il talloncino di convalida da unire alla tessera.

Il versamento della quota annuale dà diritto a partecipare a tutte le attività organizzate dall'UNUCI , a ricevere la Rivista edita dall'UNUCI ed a fruire di tutte le facilitazioni previste per gli iscritti ed i loro familiari.

La quota annuale di convalidazione della tessera di riconoscimento viene indicata ogni anno dal Comitato Centrale di Amministrazione e fissata dal Consiglio Nazionale.

Art.4a

Possono far parte dell'UNUCI gli Ufficiali del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, con il grado rivestito al momento dello scioglimento del Corpo per effetto della legge 1.4.1981 n. 121.

Art. 5

Tessere "ad honorem". Può essere concessa agli Ufficiali in congedo decorati dell'Ordine Militare d'Italia, ai decorati di medaglia d'oro al V.M., ai grandi invalidi di guerra, intendendosi per tali coloro che godono di pensione di guerra di 1^a categoria anche agli iscritti che si rendano benemeriti dell'Ente.

5a

La tessera ad honorem è gratuita e comporta l'iscrizione vitalizia gratuita all'UNUCI.

5b

La proposta di concessione della tessera "ad honorem" deve essere formulata dal Presidente di Sezione alla quale appartiene l'iscritto corredata da una completa relazione che illustri l'attività e ne motivi l'eccezionale concessione.

Deve essere inoltrata al Delegato Regionale che la trasmetterà alla Presidenza Nazionale con il proprio motivato parere.

5c

Il Presidente Nazionale sottoporrà tali proposte con il proprio parere unitamente ad altre eventuali proprie, al successivo Consiglio Nazionale per l'approvazione.

5d

La tessera "ad honorem" sarà consegnata all'iscritto dal Presidente Nazionale o, in suo nome, da un suo delegato.

Art. 6

La tessera essendo documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità sotto le condizioni di cui all'art. 293 2° comma del RDL 6/5/1940 n. 635 deve essere rinnovata ogni 9 anni.

Art. 7

La qualifica di iscritto all'UNUCI si perde:

- per volontà dell'iscritto, mediante le "dimissioni";
- per inadempienze amministrative, per "morosità"
- per provvedimento disciplinare, con "l'espulsione".

7a

Le dimissioni hanno corso dal giorno successivo a quello in cui l'iscritto presenta comunicazione scritta alla sezione di appartenenza. La comunicazione può non essere motivata.

7b

La perdita della qualifica di iscritto per morosità si verifica al 31 dicembre dell'anno successivo all'ultimo versamento della quota annuale di convalidazione della tessera.

7c

La perdita della qualifica per espulsione si verifica dalla data del provvedimento: L'iscritto espulso dovrà restituire la tessera alla Sezione d'appartenenza, su invito di questa.

Art. 8

Non possono far parte dell'U.N.U.C.I.:

- coloro che abbiano riportato condanna penale che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici o che incida sulla onorabilità del condannato, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che siano incorsi nella perdita dell'elettorato attivo;
- coloro che siano incorsi nella perdita del grado.

PARTE TERZA

Ordinamento

Art. 9

L'UNUCI svolge le sue funzioni ed attività per mezzo degli Organi centrali e periferici.

Sono organi centrali di vertice:

- Il Presidente Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Sono organi periferici:

- Le Circoscrizioni Regionali
- Le Sezioni ed i Nuclei

Sono organi amministrativi gestionali:

- Il Segretario generale
- Il Comitato Centrale di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori

Sono organi periferici:

- I centri di Costo.

Art. 10

Il Presidente Nazionale per l'esercizio delle sue attività è coadiuvato dai tre Vice Presidenti e da un numero vario di Uffici.

Assiste il Presidente Nazionale per l'esercizio delle sue funzioni il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Per la consulenza ed assistenza legale e per la consulenza ed assistenza tecnica, il Presidente Nazionale può avvalersi dell'opera di liberi professionisti iscritti all'UNUCI.

Art. 11

I tre Vice Presidenti, oltre alle funzioni di collegamento indicate nell'ultimo comma dell'Art. 11 dello Statuto possono, per delega del Presidente Nazionale, soprintendere ad alcune attività svolte dall'UNUCI.

Le attività svolte dall'UNUCI sono indicate come segue:

- Addestramento, sport, partecipazione alle attività ed ai congressi internazionali della CIOR;
- Rivista "UNUCI";
- Protezione Civile;
- Tesseramento, proselitismo, archivio anagrafico meccanografico;
- tutela degli interessi degli iscritti;
- beni mobili ed immobili di proprietà od in affitto;
- attività amministrative.

Art. 12

Il Segretario Generale è il massimo organo amministrativo e provvede inoltre al funzionamento della Sede della Presidenza Nazionale, alla sua efficienza ed al funzionamento dei suoi servizi. Tutta l'attività amministrativa è regolata da un regolamento di contabilità.

Ha inoltre i seguenti compiti:

- E' capo del personale degli uffici della Sede Centrale e ne conserva il relativo carteggio.
- Registra le elezioni dei Presidenti di Sezione, predispone le elezioni del Delegato Regionale e conserva il carteggio relativo alle elezioni stesse.

- Compila e conserva i verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza. Conserva il carteggio delle riunioni del Consiglio Nazionale e ne compila e dirama i verbali.
- Visiona tutta la corrispondenza in arrivo, ponendo in visione al Presidente Nazionale quella che può interessarlo direttamente secondo le direttive da lui avute.
- Firma la corrispondenza di ordinaria amministrazione.

Art. 13

Il Direttore responsabile della Rivista "UNUCI" . ne cura l'impostazione e la redazione secondo le direttive del Presidente Nazionale; controlla le ditte fornitrici della stampa e della spedizione per quanto attiene al lavoro svolto per la Rivista:

Art. 14

Il Consiglio Nazionale.

E' il massimo organo collegiale di vertice dell'UNUCI.

La sua composizione, i membri con o senza diritto di voto, gli argomenti sui quali deve deliberare sono indicati nell'art. 15 dello Statuto.

14a

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente più elevato in grado o anziano.

14b

L'avviso di convocazione del Consiglio Nazionale contiene l'ordine del giorno della riunione e ne indica il giorno e l'ora di inizio.

Può comprendere anche uno o più allegati che illustrino i singoli argomenti compresi nell'ordine del giorno.

14c

Se un Delegato Regionale ritiene di sottoporre al Consiglio Nazionale un argomento che giudichi di interesse generale, lo segnalerà al Presidente Nazionale accompagnandolo con una relazione illustrativa.

Il Presidente Nazionale, se lo ritiene opportuno, lo inserisce nell'ordine del giorno sotto la voce "varie ed eventuali" alla prima riunione del Consiglio Nazionale.

14d

La nomina di persone estranee all'UNUCI quale "Consigliere Onorario", deve essere fatta con estrema cautela e la proposta può essere fatta solo per chi abbia acquisito spiccate benemeritenze verso l'Unione.

14e

Il Consiglio Nazionale può nominare "Consigliere Nazionale Onorario" il Presidente Nazionale che cessa dalla carica.

Art. 15

Il Collegio Nazionale dei Probiviri:

La composizione ed i compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono indicati nell'art. 16 dello Statuto.

15a

Le vertenze che il Presidente nazionale sottopone all'esame del Collegio possono essere originate dal comportamento degli iscritti nella loro attività pubblica o privata, oppure da fatti o situazioni che si originano fra gli iscritti in quanto tali o fra gli iscritti e gli Organi periferici (Presidente di Sezione e/o Delegato Regionale) o fra gli iscritti e gli Organi centrali(Presidenza Nazionale e sua articolazione interna).Possono anche essere originate da eventi che sono sorti fra gli organi periferici tra loro o tra organi periferici e organi centrali: Per organi periferici si intendono le persone dei titolari delle

cariche (Delegato Regionale, Presidente di Sezione), che a tutti gli effetti le rappresentano.

15b

Le vertenze che vengono sottoposte al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri devono riferirsi solo a violazioni dello spirito o della lettera dello Statuto dell'UNUCI o del suo Regolamento di applicazione.

15c

I Probiviri hanno facoltà di interrogare, richiedere relazioni e testimonianze, esaminare carteggio, convocare ogni iscritto all'UNUCI, qualunque sia l'incarico da esso rivestito nell'organizzazione, per chiarire il caso in esame.

15d

IL termine dell'indagine il Collegio Nazionale dei Probiviri presenta al Presidente Nazionale una relazione che si conclude con la motivata proposta del provvedimento da adottare.

L'art. 7 dello Statuto indica i provvedimenti che i Probiviri possono proporre.

15e

Il giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri, può essere "deliberativo" quando il Presidente Nazionale "devolve" ad esso il caso per l'esame e le decisioni da adottare (art. 7 dello Statuto), oppure può essere consultivo quando il Presidente Nazionale chiede ad esso un parere sul caso sottoposto all'esame (art. 16 dello Statuto).

Nel primo caso - giudizio deliberativo - il Presidente Nazionale darà corso al provvedimento indicato dal Collegio Nazionale dei Probiviri; nel secondo caso il giudizio dei Probiviri non è vincolante per il Presidente Nazionale, che può rimettere il caso al Consiglio Nazionale il cui deliberato è definitivo..

Art. 16

Le attività degli altri organi amministrativi sono previsti dal Regolamento di contabilità.

L'Organizzazione Periferica

Art. 17 Il Delegato Regionale.

17a

L'art. 131 della Costituzione della Repubblica Italiana suddivide il territorio dello Stato in 19 Regioni.

Per ragioni organizzative o amministrative, connesse all'estensione territoriale della Regione ed al numero delle Sezioni UNUCI costituite nella Regione, il Presidente Nazionale sentito il Consiglio Nazionale, può riunire in un'unica circoscrizione più regioni limitrofe.

17b

L'articolazione delle Circoscrizioni Regionali dell'UNUCI è definita:

- | | | |
|-----|--------------------------|---------------------------|
| 1. | Circoscrizione Regionale | PIEMONTE E VALLE D'AOSTA |
| 2. | | LOMBARDIA |
| 3. | | VENETO TRENINO ALTO ADIGE |
| 4. | | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| 5. | | LIGURIA |
| 6. | | EMILIA ROMAGNA |
| 7. | | TOSCANA |
| 8. | | UMBRIA |
| 9. | | MARCHE |
| 10. | | LAZIO ABRUZZO E MOLISE |
| 11. | | CAMPANIA |
| 12. | | PUGLIA E BASILICATA |
| 13. | | CALABRIA |
| 14. | | SICILIA |
| 15. | | SARDEGNA |

I confini delle Circoscrizioni Regionali UNUCI coincidono con i confini amministrativi delle Regioni costituenti le Circoscrizioni stesse.

17c

I compiti del Delegato Regionale sono indicati nell'art. 25 dello Statuto.

Quale rappresentante del Presidente Nazionale nella Circoscrizione, il Delegato Regionale è l'elemento propulsore di tutte le attività UNUCI che vengono svolte dalle Sezioni che sono sotto il suo coordinamento e controllo.

Quale eletto dei Presidenti di Sezione, li rappresenta in seno al Consiglio Nazionale e tratta con la Presidenza Nazionale tutti i problemi delle Sezioni che non può risolvere al suo livello o investono argomenti di carattere generale.

Egli deve sapere instaurare e mantenere rapporti di chiara cordiale e fattiva collaborazione con le Autorità Militari, civili e politiche della Regione per il migliore raggiungimento dei fini dell'UNUCI.

Il Delegato Regionale è eletto dai Presidenti di Sezione della Circoscrizione scegliendo il nominativo su una terna di candidati proposti dalla Presidenza Nazionale che nel formularla terrà presenti i seguenti criteri:

1. ubicazione della Sezione: sede nel capoluogo di Regione o in capoluoghi di province limitrofe;
2. Presenza nella sede di importanti Comandi Militari;
3. Disponibilità di coadiutori, che consentano di assolvere il duplice compito di Presidente di Sezione e di Delegato Regionale.
4. Forza della Sezione: I Presidenti di Sezione elettori del Delegato Regionale possono votare il nominativo di altro Presidente di Sezione della circoscrizione, al di fuori della terna di candidati proposti dalla Presidenza Nazionale.

17d

Quando il Presidente di Sezione viene eletto Delegato Regionale, il Vice Presidente di Sezione o altro iscritto della Sezione scelto dal Delegato Regionale, assume anche l'incarico di Vice Delegato Regionale e sarà considerato coadiutore ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.

Il nome del Vice Delegato Regionale sarà comunicato alla Presidenza Nazionale ed alle sezioni della Circoscrizione.

17e

In caso di assenza o di impedimento, il Delegato Regionale è sostituito dal Vice Delegato Regionale.

Se il Presidente di Sezione Delegato Regionale, decade dall'incarico di Presidente di Sezione, cessa anche dall'incarico di Delegato Regionale e decade dall'incarico anche il Vice Delegato Regionale. Il Presidente Nazionale nomina un Presidente di Sezione od un iscritto della Circoscrizione territoriale UNUCI, "Delegato Regionale facente funzione".

Entro 60 giorni dall'elezione del Presidente di Sezione, la Presidenza Nazionale indice le elezioni per la nomina del Delegato regionale.

17f

Il Delegato Regionale è anche Presidente di Sezione.

La sua attività quale Delegato Regionale deve essere nettamente separata da quella che svolge quale Presidente di Sezione.

La corrispondenza, il protocollo, l'archivio del Delegato Regionale, devono essere separati da quelli della Sezione.

Il Delegato Regionale terrà un "registro del Delegato Regionale" nel quale al termine di ogni semestre solare (30 giugno - 31 dicembre) farà una sintetica relazione dell'attività svolta, dei fatti e dati salienti della circoscrizione UNUCI.

17g

Il carteggio, il protocollo, l'archivio ed il Registro del Delegato Regionale vengono presi in consegna con atto verbalizzato del Delegato Regionale subentrante che li trasferisce nella propria sede e li continua.

17h

Nel caso di fusione di due circoscrizioni regionali, il Delegato Regionale cessante trasmette il proprio carteggio, protocollo archivio e registro al Delegato Regionale incorporante che conserva il tutto nel proprio archivio.

Art. 18 La Sezione

La vita dell'UNUCI si svolge nelle Sezioni: Dalla capacità organizzativa, dall'iniziativa del Presidente di Sezione., dalla sua capacità di tenere tutti uniti, affiatati gli iscritti, di creare e mantenere i rapporti umani di feconda collaborazione, dipende il successo tutta l'organizzazione dell'Unione nel conseguimento degli scopi che le sono propri.

18a

Il presidente di Sezione dirige l'attività della Sezione e ne è responsabile verso il Delegato Regionale e verso la Presidenza Nazionale.

18b

Il Presidente di Sezione è coadiuvato nella sua azione da un Vice Presidente e dai Consiglieri (art. 20 e 21 dello Statuto):

I Consiglieri sono 5 nelle Sezioni fino a 500 iscritti; sono 7 nelle Sezioni con oltre 500 iscritti.

- 18c
Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri, costituiscono il Consiglio di Sezione.
Il Consiglio di Sezione si riunisce su convocazione del Presidente di Sezione su richiesta di almeno tre dei suoi componenti: Comunque almeno due volte l'anno.
- 18d
Presso ogni Sezione deve essere tenuto un "Registro dei verbali del Consiglio di Sezione" di cui è responsabile il Presidente di Sezione.
Ogni volta che il Consiglio di Sezione si riunisce deve essere redatto un verbale contenente l'elenco degli argomenti trattati 4e le decisioni prese su ognuno di essi. Tale verbale deve essere trascritto nel Registro dei verbali del Consiglio di Sezione. I verbali sono contraddistinti da numerazione progressiva e dalla data.
- 18e
Il presidente di Sezione può incaricare ognuno dei Consiglieri di sovrintendere ad una delle attività nelle quali si articola la vita associativa della Sezione.
L'elencazione fatta nell'art. 11d è indicativa.
- 18f
Qualora, ricorrendo le circostanze cui all'ultimo comma dell'articolo 22 dello Statuto, il Presidente di Sezione venga sostituito da un Commissario Straordinario, anche il Vice Presidente di Sezione ed i Consiglieri decadono dal loro incarico sotto la stessa data dalla nomina del Commissario.
Il Commissario straordinario ha la piena responsabilità dell'attività della Sezione ed assume tutte le iniziative necessarie.
Può farsi aiutare da alcuni iscritti di sua fiducia che però non assumono la qualifica di "Consiglieri".
Il Commissario entro 90' giorni dalla sua nomina indice le elezioni del Presidente di Sezione.
- 18g
Trasformazione di una Sezione in Nucleo.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 22 secondo comma dello Statuto, o il numero degli iscritti scende sotto le 100 unità, una Sezione può essere trasformata in Nucleo. La motivata proposta di scioglimento della Sezione e della sua contrazione a Nucleo è fatta dal Delegato Regionale al Presidente Nazionale.
Nella proposta il delegato Regionale indicherà anche da quali altre Sezioni dovranno dipendere il nuovo Nucleo ed i Nuclei eventualmente dipendenti dalla disciolta Sezione.
Il Presidente di Sezione, il Vice Presidente, ed i Consiglieri decadono dal proprio incarico sotto la stessa data della costituzione del Nucleo.
Il carteggio, il protocollo, l'archivio ed il registro dei verbali del Consiglio di Sezione vengono chiusi e trasferiti alla Sezione della quale il Nucleo è entrato a far parte, che li conserverà nel proprio archivio.
- 18h
Costituzione di un Nucleo
Il Nucleo si può costituire quando si verificano le circostanze previste dall'art. 23 dello Statuto.
La proposta di costituzione di un Nucleo è fatta dal Presidente di Sezione sentito il Consiglio di Sezione, alla Presidenza Nazionale tramite il Delegato Regionale. Questi trasmette la proposta alla Presidenza Nazionale con il proprio parere.
La Presidenza Nazionale, se concorda, dispone la costituzione del Nucleo.
Il Capo Nucleo:
- è nominato dal presidente di Sezione, sentito il Consiglio di Sezione;
- dura in carica 5 anni e può essere riconfermato;
- può cessare anticipatamente dall'incarico per decisione motivata del Presidente di Sezione, sentito il Consiglio di Sezione, oppure a domanda.

La nomina del Capo Nucleo e la sua sostituzione e la sua sostituzione devono formare oggetto di annotazione sul registro dei verbali del Consiglio di Sezione.

18i

Trasformazione di un Nucleo in Sezione

La trasformazione di un Nucleo in sezione è disposta dal Presidente Nazionale su proposta del delegato regionale quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 20 dello Statuto.

Il Presidente Nazionale su proposta del Delegato Regionale fissa la circoscrizione territoriale della Sezione.

I nuclei che sono già costituiti e sono compresi in detta circoscrizione vengono posti alle dipendenze della Sezione,

Il Presidente Nazionale, su proposta del Delegato Regionale nominerà un Commissario Straordinario con l'incarico di indire elezioni del Presidente di Sezione, che dovranno essere fatte entro 90 giorni dalla sua nomina.

18l

Scioglimento di un Nucleo

Qualora la consistenza numerica di iscritti di un Nucleo scenda di massima sotto le 11 unità, il Presidente di Sezione ne proporrà lo scioglimento alla Presidenza Nazionale, tramite Delegato Regionale.

Il delegato Regionale inoltra la proposta con il proprio parere.

Il Presidente Nazionale se concorda ne delibera lo scioglimento.

Tutto il carteggio del Nucleo disciolto è trasmesso alla Sezione dalla quale il Nucleo dipendeva, che lo conserverà- nel proprio archivio.

PARTE QUARTA

La disciplina

Art. 19

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ad un iscritto sono: ammonizione, sospensione, espulsione dall'Unione (art. 7 dello Statuto)

19a

Un iscritto può essere proposto per una sanzione disciplinare solo su delibera del Consiglio di Sezione a cui appartiene.

19b

Il Presidente di Sezione, qualora rilevi che un iscritto commetta azioni o assuma comportamenti contrari allo spirito ed alla lettera dello Statuto dell'Unione e del suo Regolamento, può, ove ritenuto opportuno, invitarlo all'osservanza dei doveri che ha liberamente assunto iscrivendosi all'UNUCI.

Qualora l'invito verbale non ottenga il ravvedimento auspicato, sottoporrà il caso al Consiglio di Sezione che, chiamato l'iscritto, contestatigli gli addebiti, sentite e vagliate le giustificazioni addotte, decide se l'iscritto debba essere sottoposto a provvedimento disciplinare.

Art. 20

La proposta di provvedimento disciplinare, corredata dal verbale del Consiglio di Sezione verrà inoltrata al Presidente Nazionale dal Presidente di Sezione tramite il Delegato Regionale che la munisce di proprio parere.

Art. 21

Il Presidente Nazionale devolve il caso al Collegio Nazionale dei Probiviri, per le decisioni da adottare nel quadro dell'art. 16a del presente regolamento.

Art. 22

Ogni provvedimento disciplinare deve essere sempre chiaramente motivato.

Art. 23

Avverso al provvedimento disciplinare, l'iscritto può ricorrere al Consiglio Nazionale la cui deliberazione è insindacabile e definitiva. Ogni ricorso, redatto in forma corretta, deve essere inviato alla Presidenza Nazionale opportunamente documentato dall'iscritto che lo presenta.

Non sono ammessi reclami o ricorsi collettivi.

Art.- 24

L'espulsione di un iscritto dall'UNUCI deve essere sempre deliberata dal Consiglio Nazionale su conforme parere del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 25

Il Presidente di Sezione è tenuto a segnalare alla Presidenza Nazionale tramite il Delegato Regionale, l'iscritto che sia sottoposto a procedimento penale per motivi che possano ledere la sua onorabilità.

PARTE QUINTA

Le elezioni

Art. 26

Le elezioni vengono svolte per eleggere il Presidente di Sezione ed il Delegato Regionale.

- All'elezione del Presidente di Sezione partecipano tutti gli iscritti alla Sezione ed i Nuclei ad essa collegati.
- All'elezione del Delegato Regionale partecipano tutti i Presidenti di Sezione della Circoscrizione Regionale U.N.U.C.I..

26a

Per essere eletto e/o elettore, l'iscritto deve avere la tessera completa del talloncino di convalida per l'anno in corso o almeno per l'anno precedente. Il requisito non è richiesto agli iscritti che godono della gratuità della tessera.

L'elettore può esprimere il proprio voto anche per corrispondenza.

Art. 27 - Elezioni del Presidente di Sezione

Le elezioni del Presidente di Sezione si svolgono in tutto il territorio nazionale nell'arco dei due giorni feriali prossimi alla giornata festiva vicina alla metà del mese di novembre dell'anno in cui devono essere rinnovate le cariche.

- I seggi elettorali rimarranno aperti di massima dalle ore 12,00 alle ore 20,00 del venerdì e dalle ore 9,00 alle ore 20,00 del sabato.

27a

La data delle elezioni dei Presidenti di Sezione è fissata dal Presidente Nazionale e comunicata tutti gli iscritti mediante la Rivista "U.N.U.C.I..".

27b

Il mandato quinquennale del Presidente di Sezione scade il 31 dicembre del 5° anno dalla sua nomina.

- Almeno 120 giorni prima della scadenza, il Presidente di Sezione o il Commissario Straordinario, dovrà comunicare alla Presidenza Nazionale, per la pubblicazione sulla rivista, la data e l'orario delle elezioni e la sede nella quale sarà istituito il seggio elettorale.

27c

La formazione della lista dei Candidati è devoluta al Consiglio di Sezione o al Commissario Straordinario, tenendo presente che tutti gli iscritti alla Sezione ed ai Nuclei ad essa collegati sono proponibili per l'elezione a Presidente di Sezione.

- La lista dei candidati, proposta dal Consiglio di Sezione o dal Commissario Straordinario, dovrà comprendere, elencati in ordine alfabetico e con il grado non meno di 3 nominativi e non più di 5 per Sezioni fino a 2.000 iscritti - e non più di 10 per Sezioni con più di 2000 iscritti. Ogni nominativo dovrà essere corredato da un breve "curriculum vitae".

La lista dei candidati proposti con i relativi curricula dovrà essere esposta nella sede della Sezione in buona evidenza 40 giorni prima delle elezioni e rimanere esposta fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

- Gli iscritti che desiderano candidarsi alle elezioni, se in regola con la tessera associativa, segnaleranno il proprio nominativo alla Presidenza di Sezione corredando la richiesta con il proprio breve curriculum vitae. Tali nominativi saranno aggiunti in ordine alfabetico e con il grado, sotto la voce "autocandidati" alla lista

predisposta dal Consiglio di Sezione e dovranno rimanere esposti nella sede della Sezione fino al termine delle operazioni elettorali.

- La segnalazione degli autocandidati dovrà giungere alla Presidenza della Sezione non più tardi di 30 giorni prima della data delle elezioni.

.27d

I candidati ed autocandidati per svolgere la propaganda elettorale che reputano opportuna, possono accedere alla consultazione dei tabulati o degli elenchi degli iscritti alla Sezione. Non è consentito farne fotocopia ma gli interessati possono copiare i nomi ed i recapiti degli iscritti ai quali desiderano indirizzare loro comunicazioni.

Tale consultazione è consentita da 40 ad 8 giorni prima delle elezioni. Il Presidente di Sezione o il Commissario Straordinario agevoleranno queste operazioni.

27e

L'insediamento del Presidente di Sezione nuovo eletto deve avvenire al 1° gennaio dell'anno successivo. Esso avviene con regolare passaggio di consegne verbalizzato, e tale verbale deve essere trascritto nel Registro dei Verbali del Consiglio di Sezione. Sarà presente, quando possibile, il Delegato Regionale.

27f

Eventi particolari possono richiedere che l'elezione del Presidente di Sezione avvenga prima della scadenza quinquennale per decesso (art. 20 ultimo comma dello Statuto), decadenza dalla carica per impedimento o assenza, dimissioni, sostituzione ai sensi dell'art. 22 primo comma dello Statuto.

Il Presidente di Sezione dimissionario, qualora ne abbia le possibilità, rimane in carica fino alla elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi il Commissario Straordinario sarà responsabile di attivare e di organizzare le operazioni connesse alle nuove elezioni.

Le elezioni che sono determinate da questi particolari eventi hanno luogo in due periodi dell'anno, uno autunnale ed uno estivo, salvo che non occorra procedere alle elezioni entro sei mesi come previsto dall'art. 22 dello Statuto. In particolare le sezioni che si rendono vacanti dal 1° gennaio al 30 giugno svolgono le elezioni a cavallo del 15 novembre; le sezioni che si rendono vacanti dal 1° luglio al 31 dicembre svolgono le elezioni a cavallo del 15 giugno dell'anno successivo. La nomina del Presidente avrà luogo il 1 gennaio e il 1 luglio. Il Presidente dimissionario ed il Commissario Straordinario attueranno la stessa procedura indicata nei precedenti articoli 29b, 29c, 29d, 29e. componenti del Consiglio di Sezione, i candidati e gli autocandidati non possono far parte del seggio elettorale.

art. 28

La formazione della lista dei Candidati è devoluta al Consiglio di Sezione tenendo presente che tutti gli iscritti alla Sezione ed ai Nuclei ad essa collegati sono proponibili per l'elezione a Presidente di Sezione.

La lista dei candidati proposta dal Consiglio di Sezione, dovrà comprendere, elencati in ordine alfabetico e con il grado, non meno di tre nominativi e non più di cinque per le Sezioni fino a 2000 iscritti, e non più di dieci per le Sezioni con più di 2000 iscritti.

Gli iscritti che desiderano candidarsi alla elezione, se in regola con la tessera associativa, segnaleranno il proprio nominativo alla Presidenza della Sezione.

La segnalazione deve giungere alla Presidenza della Sezione non più tardi di 30 giorni prima del giorno fissato per le elezioni:

Tali nominativi saranno aggiunti in ordine alfabetico e con il grado, sotto la voce "autocandidati", alla lista predisposta dal Consiglio di Sezione.

Quando la Sezione è retta da un Commissario Straordinario, i compiti previsti per il Presidente di Sezione ed il Consiglio di Sezione sono assolti dal Commissario Straordinario.

28a

Una settimana prima delle elezioni, il Consiglio di Sezione nominerà i componenti del seggio elettorale scegliendoli fra gli iscritti in regola con il tesseramento.
Quando una Sezione è retta da un Commissario Straordinario i componenti il seggio elettorale sono scelti e nominati dal Commissario stesso.

28b

Il seggio elettorale, installato di massima nella sede della Sezione è composto da un Presidente, due scrutatori e da un supplente.
Per Sezioni numerose può essere nominato un quinto componente del seggio con funzioni di Segretario.
Per Sezioni molto numerose possono essere costituiti più seggi elettorali, installati possibilmente nella stessa sede della Sezione.
Lo scrutatore supplente subentra nel seggio elettorale al posto dello scrutatore o del segretario assente.
Lo scrutatore più elevato in grado sostituisce il Presidente del Seggio in caso di sua assenza ed il supplente subentra quale scrutatore.

28c

La scheda di votazione dovrà essere predisposta per un solo nominativo e portare la stampigliatura della Sede della Sezione e la data delle elezioni.

28d

Nel locale del Seggio deve essere predisposto un angolo appartato, con superficie di appoggio, dove il votante possa esprimere il voto.

28 e

Prima di consegnare al votante la scheda, il Presidente del Seggio gli richiederà la tessera U.N.U.C.I., ne controllerà la validità e controllerà il nominativo sull'elenco degli iscritti votanti della Sezione.

28 f

E' ammessa la votazione per delega, ma non più di tre deleghe per ciascun votante. La delega dovrà risultare da una dichiarazione scritta e firmata dal delegante, accompagnata dalla tessera del medesimo per il controllo dell'autenticità della firma ed il controllo di quanto prescritto dall'art. 28a.

28 g

Sulla scheda deve essere scritto solo il nome del candidato preferito, scelto nella lista dei candidati esposta dentro e fuori il locale del seggio elettorale.
Sono nulle le schede che indicano più di un nome o un nome non scritto nella lista dei candidati.

28 h

Ad avvenuta introduzione della scheda, piegata in quattro, nell'urna, il Presidente restituirà al votante la tessera e spunterà il suo nominativo sul tabulato della Sezione o altro elenco che riporti i nominativi degli aventi diritto al voto.

28 i

Trascorsa l'ora prescritta per la chiusura delle votazioni, ovvero risultando che gli iscritti al seggio hanno tutti votato, il Presidente del seggio elettorale, dichiarerà chiusa la votazione e, assistito dagli scrutatori, procederà allo scrutinio e redigerà il relativo verbale.
Allo scrutinio possono assistere gli iscritti alla Sezione.

28 l

Il verbale sarà firmato dal presidente del seggio e dai due scrutatori e dovrà indicare:
1. Nomi dei componenti del seggio elettorale
2. Ora di apertura e di chiusura delle votazioni

3. Numero degli aventi diritto al voto
4. Numero dei votanti
5. Numero dei voti riportati dai nomi scritti sulle schede
6. Numero delle schede valide, di quelle contestate, nulle bianche
7. Eventuali contestazioni
8. Ora di chiusura del verbale

28 m

Il Presidente del Seggio darà pubblica lettura del verbale e proclamerà l'eletto. Nel caso di più seggi elettorali in una stessa Sezione solo dopo chiusi i singoli verbali, i Presidenti dei seggi si riuniscono e sommati e confrontati i risultati; il più elevato in grado dei Presidenti proclamerà l'eletto. In caso di parità di voti fra due o più nominativi, sarà proclamato eletto quello da più anni iscritto all'U.N.U.C.I..

28 n

Le schede, una copia del verbale e degli eventuali allegati, chiusi in un pacco sigillato a cura del Presidente del seggio elettorale, saranno depositati presso la Sezione che li conserverà nel proprio archivio.

28 o

Copia del verbale dovrà essere inviata alla Presidenza Nazionale ed al Delegato Regionale.

28 p

Alla chiusura delle elezioni le schede non utilizzate verranno chiuse in pacco e depositate presso la Sezione per la utilizzazione in elezioni successive.

28 q

I reclami concernenti le operazioni elettorali dovranno essere inviati al Delegato Regionale non oltre 10 giorni dalla votazione.

28 r

Il Delegato Regionale deciderà sui reclami, dopo aver richiamato dalla Sezione il pacco sigillato contenente le schede ed il verbale.

28 s

Contro la decisione del Delegato Regionale è ammesso ricorso alla Presidenza Nazionale, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione.

Art. 29 Elezioni Delegato Regionale

Le elezioni del Delegato Regionale hanno sempre luogo per corrispondenza a cura della Presidenza Nazionale .

Il mandato del Delegato Regionale inizia il 1° gennaio ed ha durata quinquennale.

29a

Se l'elezione, per eventi particolari, avviene nel corso dell'anno (dimissioni del Presidente di Sezione Delegato Regionale, decadenza dalla carica per impedimento o assenza) la durata della carica inizia dal giorno della proclamazione dell'eletto e termina il 31 dicembre del 5° anno:

Tutto ciò premesso per i Presidenti la cui nomina scade il 15 aprile 2006 sarà concessa una proroga fino al 15 novembre 2006 salvo che non intendano effettuare le elezioni il 15 novembre del corrente anno per cui sarà necessario che presentino lettera di dimissioni entro il 31 ottobre p.v. per il periodo dal 1 novembre 2005 al 15 aprile 2005.

29b

Deve essere cura dei presidenti di Sezione - elettori trasmettere il proprio voto alla Presidenza Nazionale tempestivamente, perché il giorno indicato per l'apertura delle buste esso sia sicuramente pervenuto.

Le buste arrivate in ritardo sono considerate come non pervenute.

Art. 30 Procedura dell'elezione del Delegato Regionale

30a

Entro i 60 giorni successivi alla elezione dei Presidenti di Sezione o precedenti la scadenza del mandato del Delegato Regionale, per i casi di cui al precedente articolo 31a, il segretario Generale della presidenza Nazionale invia ad ogni Presidente di Sezione della Circoscrizione Regionale UNUCI un plico contenente:

1. una scheda per la votazione con già scritti i nominativi dei tre Presidenti di Sezione che la Presidenza Nazionale indica (art.19c del presente regolamento)
2. una busta particolare nella quale rinchiudere la scheda votata. La lettera di accompagnamento indicherà il giorno e l'ora in cui avverrà l'apertura delle buste.

Per assicurare l'opportuna segretezza del voto, la scheda sarà compilata dall'elettore ponendo un segno di croce accanto ad uno di nominativi scritti sulla scheda o scrivendo a macchina un nominativo diverso dalla terna dei candidati proposti dalla Presidenza nazionale e tratto dall'elenco dei Presidenti di Sezione inviato.

30b

Il Presidente Nazionale nomina una commissione, composta da un Vice Presidente Nazionale - che la presiede - e da due Ufficiali della Presidenza Nazionale, che dovrà procedere all'apertura delle buste.

30c

Ogni Presidente di Sezione, compilata la scheda come detto al precedente punto a) e rinchiusa nella busta allo scopo ricevuta, la invierà con lettera di trasmissione alla Presidenza Nazionale - Ufficio del Segretario Generale - in busta intestata della Sezione. Busta della Sezione e lettera di trasmissione saranno distrutte dal Segretario Generale dopo aver registrato l'arrivo del voto della Sezione stessa.

30d

La Commissione indicata al precedente punto b) si riunirà alla data e all'ora fissata, procederà all'apertura delle buste pervenute dalle Sezioni ed accerterà i risultati delle votazioni che verranno confermati in apposito verbale.

30e

Il Presidente Nazionale, preso atto dei risultati della votazione, proclamerà eletto, dandone comunicazione all'interessato ed a tutti i Presidenti di Sezione della circoscrizione: In caso di parità di voti fra due nominativi, sarà proclamato eletto il Presidente della Sezione più numerosa.

30f

Le schede votate e copia del verbale della Commissione, chiusi in un plico sigillato, saranno conservati agli atti dall'ufficio del Segretario Generale.

30g

Sulla scheda deve essere segnalato o scritto solo il nome del presidente di Sezione designato per l'incarico di Delegato Regionale, con le modalità di cui al precedente art. 32a.

Ogni altro segno, timbro o firma fatti sulla scheda provocano l'annullamento della scheda stessa.

PARTE SESTA

Organi fuori del territorio nazionale

art. 31

In stati esteri possono essere costituite Sezioni UNUCI fra gli Ufficiali in congedo residenti nello Stato ove la Sezione venga costituita.

In tali casi la Presidenza Nazionale chiederà autorizzazione al Gabinetto del Ministro della Difesa e prenderà poi le necessarie intese con le autorità diplomatiche e consolari del paese dove la Sezione dovrebbe essere costituita.

Qualora in uno stesso Stato estero fossero costituite due o più sezioni UNUCI, il Presidente Nazionale può attribuire ad uno dei Presidenti di Sezione l'incarico di "Delegato".

PARTE SETTIMA

Norme transitorie

art. 32

Per la prima applicazione del presente Regolamento, le date per l'elezione dei Presidenti di Sezione e dei Delegati Regionali saranno fissate dalla Presidenza Nazionale.

32a

Fino alla proclamazione del Presidente di Sezione nuovo eletto, le Sezioni sono dirette dai Capi di Sezione in carica che continuano a svolgere tutte le attività di direzione, programmazione e amministrazione che sono loro proprie.

Tutti gli incumbenti del Consiglio di Sezione previsti dall'art. 30 del presente Regolamento in merito alla formazione delle liste dei candidati ed all'effettuazione delle elezioni, saranno assolti dal Capo Sezione assistito dai Consiglieri disponibili con il vigente ordinamento.

32b

I gruppi Provinciali debbono intendersi sciolti e trasformati in Sezioni sotto la data di proclamazione del Presidente di Sezione.

Il loro carteggio rimane in custodia alla Sezione.

32c

Fino all'elezione dei Delegati Regionali, indetta dalla Presidenza Nazionale secondo l'articolazione in circoscrizioni territoriali UNUCI indicata all'art. 19b del presente Regolamento, le Sezioni saranno controllate dai Gruppi Regionali esistenti per l'azione di coordinamento, direzione ed amministrazione che sono loro proprie, assumendo altresì gli incumbenti relativi ai Delegati Regionali per le elezioni dei Presidenti di Sezione e di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

All'atto dell'elezione dei Delegati Regionali, i Gruppi Regionali devono intendersi disciolti ed il loro carteggio, protocollo ed archivio, devono essere consegnati ai Delegati Regionali eletti.

art. 33

All'atto della elezione dei Delegati Regionali, le Sezioni comprese nell'area delle circoscrizioni regionali UNUCI, di cui all'art. 19b del presente Regolamento, sono poste sotto il coordinamenti e controllo dei Delegati Regionali eletti.

ALLEGATO A

CIRCOSCRIZIONI REGIONALI DELL'U.N.U.C.I.

L'art. 131 della Costituzione della Repubblica Italiana suddivide il territorio dello Stato in 20 Regioni.

In esse, le Sezioni dell'UNUCI sono così distribuite:

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE	N° SEZIONI
1. Piemonte	12
2. Valle d'Aosta	1
3. Lombardia	18
4. Veneto	13
5. Trentino Alto Adige	6
6. Friuli Venezia Giulia	7
7. Liguria	7
8. Emilia Romagna	14
9. Toscana	14
10. Umbria	5
11. Marche	9
12. Lazio	12
13. Abruzzo	6
14. Molise	1
15. Campania	8
16. Puglia	12
17. Basilicata	2
18. Calabria	5
19. Sicilia	22
20. Sardegna	6
	180

Con l'ordinamento fissato dall'art. 17 comma b) del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell'UNUCI, le 15 circoscrizioni Regionali UNUCI hanno la seguente composizione:

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE	N° SEZIONI
1. Liguria	7
2. Piemonte e Valle d'Aosta	13
3. Lombardia	18
4. Veneto e Trentino Alto Adige	19
5. Friuli Venezia Giulia	7
6. Emilia Romagna	14
7. Toscana	14
8. Umbria	5
9. Marche	9
10. Lazio, Abruzzo e Molise	19
11. Campania	8
12. Puglia e Basilicata	14
13. Calabria	5
14. Sicilia	22
15. Sardegna	6
	180

In particolare, ognuna di esse è composta dalle Sezioni qui di seguito indicate (situazione al gennaio 2003).

1. Circoscrizione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta (n. 13 Sezioni):

Torino, Alessandria, Asti, Biella, Borgosesia, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Vercelli. , **Aosta**

2. Circoscrizione Regionale Lombardia (n. 18 Sezioni):

Milano, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Crema, Cremona, Gallarate, Lecco, Legnano, Lodi, Mantova, Melegnano, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Voghera-Oltrepò.

3. Circoscrizione Regionale Veneto e Trentino Alto Adige (n. 19 Sezioni):

Verona, Adria, Bassano del Grappa, **Belluno, Bolzano, Bressanone Brunico**, Legnago, **Merano**, Mestre, Padova **Rovereto**, Rovigo, Schio, **Trento**, Treviso, Venezia, Vicenza, Conegliano Veneto.

4. Circoscrizione Regionale Friuli Venezia Giulia (n. 7 Sezioni):

Udine, Cervignano del Friuli, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, Tolmezzo, Trieste.

5. Circoscrizione Regionale Liguria (n. 7 Sezioni)

Genova, Chiavari, Imperia, La Spezia, Rapallo, Sanremo, Savona.

6. Circoscrizione Regionale Emilia Romagna (n. 14 Sezioni)

Bologna, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Mirandola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

7. Circoscrizione Regionale Toscana (n. 15 Sezioni):

Firenze, Arezzo, Carrara, Chianciano Terme, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Piombino, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Viareggio.

8. Circoscrizione Regionale Umbria (n. 5 Sezioni):

Perugia, Orvieto, Spoleto, Terni, Todi

9. Circoscrizione Regionale Marche (n. 10 Sezioni):

Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fabriano, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, S. Benedetto del Tronto.

10. Circoscrizione Regionale Lazio, Abruzzo e Molise (n. 19 Sezioni):

Roma, Bracciano, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Monterosi, Ostia Lido, Rieti, Tivoli, Viterbo, **Chieti, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Campobasso**, Sud Pontino, **Avezzano**, Anzio-Nettuno.

11. Circoscrizione Regionale Campania (n. 8 Sezioni):

Napoli, Benevento, Avellino, Capua, Caserta, Salerno, Penisola Sorrentina, Torre del Greco.

12. Circoscrizione Regionale Puglia e Basilicata (n. 14 Sezioni):

Bari, Andria, Barletta, Bisceglie, Brindisi, Foggia, Lecce, Lucera, Molfetta, San Severo, Taranto, Trani, **Matera, Potenza**.

13. Circoscrizione Regionale Calabria (n. 5 Sezioni):

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia.

14. Circoscrizione Regionale Sicilia (n. 22 Sezioni):

Palermo, Acireale, Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Enna, Giarre, Licata, Lipari, Marsala, Messina, Milazzo, Modica, Noto Patti, Piazza Armerina, Ragusa, Siracusa, S. Agata Militello, Trapani, Vittoria.

15. Circoscrizione Regionale Sardegna (n. 6 Sezioni):

Cagliari, Carbonia, Iglesias, Nuoro, Oristano, Sassari.

**FAC SIMILE DELLA SCHEDA DI ELEZIONE DEL
DELEGATO REGIONALE**

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA	
Circoscrizione Regionale U.N.U.C.I.	
Elezione del Delegato Regionale data.....	
..... cognome e nome	Presidente Sezione.....
..... cognome e nome	Presidente Sezione.....
..... cognome e nome	Presidente Sezione.....
..... cognome e nome	

ALLEGATO C

**FAC SIMILE DELLA SCHEDA DI ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DI SEZIONE**

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

Sezione di.....

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE

Data.....

(nome)

.....

ALLEGATO D

FAC SIMILE PER LA CARTA DA LETTERE INTESTATA:

CIRCOSCRIZIONE

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE UNUCI DI.....

Ufficio del.....
Prot. n.Allegati n. ...
Risposta al foglio n.
del.....

Città.....
Indirizzo.....

·
·

IL DELEGATO REGIONALE

.....

FAC SIMILE PER LA CARTA DA LETTERE INTESTATA:

SEZIONE

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA
SEZIONE DI.....

Ufficio del.....
Prot. n.Allegati n. ...
Risposta al foglio n.
del.....

Città.....
Indirizzo.....

IL PRESIDENTE DI SEZIONE